

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1343)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1960

(V. Stampati nn. 19, 343, 1638)

d'iniziativa del deputato MACRELLI; dei deputati POLANO, BOGONI, DEGLI ESPOSTI, MARCHESI, BENSI, ADAMOLI, MANCINI, RAVAGNAN, CONCAS, FRANCAVILLA, RICCA, MOSCATELLI, MOGLIACCI, CALVARESI, VIDALI, AMBROSINI, GRANATI, FABBRI; e del deputato BOZZI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 DICEMBRE 1960

Trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, ai quali, all'atto dell'esonero, erano valutabili 10 anni di servizio utile a pensione in forza delle disposizioni vigenti al momento dell'esonero stesso, spetta, a loro domanda, che dovrà pervenire agli uffici dell'Amministrazione ferroviaria entro il termine perentorio di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22

aprile 1909, n. 229 e relative norme di applicazione, o dal regio decreto 2 ottobre 1923, n. 2529, e loro successive modificazioni.

Art. 2.

In caso di decesso dell'interessato, la domanda potrà essere presentata, entro il termine indicato dall'articolo precedente, dagli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.